Decreto Lavoro, tutte le misure che interessano i pubblici esercizi

20230502200019shutterstock-1937453719-307efd3a

Riduzione del cuneo fiscale, un nuovo reddito di cittadinanza chiamato **assegno di inclusione**, incentivi al lavoro giovanile e all’assunzione di disabili. E poi ancora: l'estensione della cassa integrazione e della durata del periodo di prova, nuovi controlli sui contributi e il ritorno dei voucher. E' stato approvato dal Cdm il **decreto Lavoro**, finanziato dai 3,4 miliardi dello scostamento di bilancio deciso dal Parlamento insieme al Documento di Economia e Finanza.

Vediamo, una per una (in ordine alfabetico), quali sono le novità introdotte dal provvedimento che possono interessare i **pubblici esercizi**.

ASSEGNO DI INCLUSIONE - Dal 1° gennaio 2024 - si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi dopo il Cdm - si introduce una misura nazionale di contrasto alla povertà, che consiste in una integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche. Il **beneficio mensile, di importo non inferiore a 480 euro all’anno esenti dall’IRPEF**, sarà erogato dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi. Il nucleo beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l’impiego, al fine di aggiornare la propria posizione.

Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie 'fragili', è, invece, prevista la **decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale**, non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale oppure a tempo determinato, anche in somministrazione,

se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

CONTRATTI A TERMINE - Con il decreto "si apportano modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine (cosiddetto “tempo determinato”), variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi".

CONTROLLI SUI CONTRIBUTI - Viene potenziata la capacità di controllo e verifica dell’Inps, consentendo all’ente accertamenti d’ufficio mediante la consultazione di banche dati non solo dell’Istituto, ma anche di altre pubbliche amministrazioni. Si prevede, inoltre, che gli uffici dell’ente possano invitare i contribuenti a comparire di persona o mediante rappresentanti per fornire dati ed elementi informativi.

CUNEO FISCALE - Nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2023 – e senza ulteriori effetti sulla tredicesima – il decreto destina circa 4 miliardi di euro all’incremento di 4 punti percentuali del taglio del cuneo fiscale per i dipendenti con **redditi fino a 35.000 euro lordi annui**. Lo sgravio contributivo, tutto a beneficio dei lavoratori, viene alzato dal 3% al 7% per i redditi fino a 25 mila euro, mentre viene innalzato dal 2% al 6% per i redditi fino a 35 mila. La busta paga dei dipendenti – secondo i calcoli del Mef – dovrebbe appesantirsi di circa 100 euro al mese di media nel periodo luglio-dicembre.

DURATA DEL PERIODO DI PROVA - Nel Decreto lavoro si puntualizza la **tempistica della durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato**, fissandola in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, e si precisa che in ogni caso tale periodo non può essere inferiore a due giorni.

FRINGE BENEFIT - Viene confermato l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Si prevede una estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell’assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.

INCENTIVI AL LAVORO GIOVANILE - Per **favorire l’occupazione giovanile** sono previsti incentivi pari al 60% della retribuzione per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i trenta anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel Pon “Iniziativa Occupazione Giovani”. Il disegno di legge prevede, inoltre, il riconoscimento per enti e organizzazioni di **un contributo per ogni persona con disabilità assunta** a tempo indeterminato tra il primo agosto

2022 ed il 31 dicembre 2023.

INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI – Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'**assegno di inclusione** con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato sarà riconosciuto, per dodici mesi, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali, nel limite di 8 mila euro annui (al 50% se a tempo determinato o stagionale).

VOUCHER – Viene alzata la soglia delle cosiddette prestazioni di lavoro occasionale da 10 mila a 15 mila euro per chi opera nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi di divertimento.

Strumento di attivazione al lavoro – Per gli occupabili partirà dal primo settembre 2023. La partecipazione a corsi di formazione, di qualificazione professionale o a progetti utili alla collettività diventa vincolante. E coperta da un'indennità pari a 350 euro al mese, al massimo per dodici mesi non rinnovabili.**Incentivi per le assunzioni –** Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato sarà riconosciuto, per dodici mesi, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali, nel limite di 8 mila euro annui (al 50% se a tempo determinato o stagionale).**Contratti a termine** – Meno vincoli sulle causali per i rinnovi oltre l'anno (fino a dodici mesi non sono richieste) e non oltre i 24 mesi: le causali sono affidate ai contratti collettivi o, in attesa della previsione contrattuale, individuate dalle parti per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva (in questo caso comunque entro il 31 dicembre 2024). Oppure per le sostituzioni.**Voucher –** Si alza la soglia delle cosiddette prestazioni di lavoro occasionale da 10 mila a 15 mila euro per chi opera nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e parchi di divertimento.